REGOLAMENTO
concernente la partecipazione a consorzi, fondazioni e società ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto dell'ISFOL

Articolo 1
Principi generali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del proprio Statuto, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), promuove e partecipa alla costituzione, ovvero entra a far parte di soggetti già costituiti nella forma di associazioni, fondazioni, società, consorzi, e gruppi europei di interesse economico (GEIE) con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, secondo le modalità del presente regolamento e della legislazione vigente.

2. La partecipazione dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) ai soggetti individuati al comma 1 del presente articolo avviene per oggetti e finalità di ricerca che debbono in ogni caso essere in sintonia con i compiti istituzionali dello stesso ente.

Articolo 2
Obiettivi

La partecipazione dell'ISFOL ad associazioni, fondazioni, società, consorzi e gruppi europei di interesse economico (GEIE) è consentita nei casi ove non sia ritenuto opportuno l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'ente e/o quando si renda necessaria, per fini di ricerca e di trasferimento delle conoscenze per l'innovazione, la collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private, mediante la costituzione di una organizzazione comune.

La partecipazione dell'ISFOL è, in ogni caso, limitata ad associazioni, fondazioni, società, consorzi e GEIE che non hanno fini di lucro. Tale partecipazione resta esclusa per i consorzi e le società la cui attività è prevalentemente indirizzata alla produzione non sperimentale.

Le associazioni, fondazioni, società, consorzi e GEIE cui partecipa l'ISFOL non possono assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure rappresentarli, agendo le predette entità sempre in nome proprio.

Articolo 3
Forma giuridica degli enti, modalità di partecipazione dell'ISFOL

1. La scelta fra le fattispecie: associazione, fondazione, società, consorzio e GEIE, e la forma operativa delle stesse, è determinata sulla base delle caratteristiche dell'organizzazione comune da

realizzare in relazione alle finalità da perseguire.

2. La partecipazione dell'ISFOL ad organismi costituiti in forma societaria è ammessa per la creazione di una organizzazione diretta alla promozione e allo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento delle conoscenze per l'innovazione avente carattere continuativo e rilevanza esterna.

3. La partecipazione dell'ISFOL ad associazioni, fondazioni, società, consorzi e GEIE non è di regola maggioritaria e deve essere rappresentativa all'interno dell'organismo dell'interesse pubblico correlato alle attività svolte.

Articolo 4
Attività previste, stanziamenti

1. La partecipazione dell'ISFOL ad associazioni, fondazioni, società, consorzi e GEIE deve riguardare fondamentalmente la progettazione e l'esecuzione di progetti o programmi di ricerca coerenti con le finalità statutarie e con i compiti attribuiti all'Istituto; l'ente può partecipare ad organismi che si prefiggano lo svolgimento di attività di normazione negli ambiti e nelle politiche sociali, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, accreditamento di enti in sistemi di qualità, nonchè può fare parte di organismi associativi, consortili e societari, indirizzati a conseguire un'ottimale utilizzazione delle infrastrutture della ricerca pubblica e privata e diretti a favorire la collaborazione integrata tra il sistema degli enti di ricerca ed il sistema delle imprese mediante anche la promozione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici. La partecipazione dell'ISFOL deve caratterizzarsi nelle associazioni, fondazioni, consorzi, società e GEIE prevalentemente con apporto di prestazione di attività tecnico-scientifica, fermi restando i conferimenti di natura finanziaria da versare per statuto al fondo comune o consortile o al capitale sociale.

2. In ogni caso lo stanziamento a bilancio dell'ISFOL per oneri di partecipazione dell'ente ad associazioni, fondazioni, consorzi, società e GEIE non può superare il 5 % della dotazione ordinaria annuale erogata dallo Stato.

3. L'ISFOL, per lo svolgimento di programmi connessi con la propria attività istituzionale, può avvalersi della struttura tecnico-scientifica di associazioni, fondazioni, consorzi, società e GEIE di cui è partecipe, mediante affidamento, nelle forme consentite dalle vigenti norme, di commesse di ricerca che risultino conformi con l'oggetto statutario.

Articolo 5
Studio di fattibilità

1. La precisazione delle finalità da perseguire attraverso ciascuna associazione, fondazione, società, consorzio e GEIE e la individuazione dei soggetti con i quali associarsi è effettuata dall'ISFOL sulla base di uno studio di fattibilità.

2. Lo studio è volto a valutare la convenienza - sotto un profilo tecnico-scientifico - della partecipazione dell'ISFOL alla associazione, fondazione, società, consorzio o GEIE e ad accertare che i possibili partecipanti siano in possesso dei requisiti necessari per il raggiungimento delle finalità previste e a riscontrare che essi si presentino dotati di una adeguata solidità economico-finanziaria.

3. In ogni caso, lo studio deve individuare le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle attività, le fonti di finanziamento accessibili, gli apporti ed i conferimenti da parte dell'ISFOL in correlazione a quelli degli altri enti partecipanti. Lo studio è soggetto ad una verifica annuale di congruità da effettuarsi mediante una relazione sulle attività da presentarsi al vaglio del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto.

Articolo 6
Atti costitutivi e statuti

1. Gli atti costitutivi e gli statuti di associazioni, fondazioni, società, consorzi e GEIE cui partecipa l'ISFOL devono prevedere, oltre alla mancanza di fini di lucro e a quanto stabilito specificamente per ciascuna fattispecie dalla legge:

1) la tipologia dei conferimenti e la loro valutazione. I conferimenti dell'ISFOL possono consistere in prestazioni di attività nel trasferimento di conoscenze e competenze scientifiche, nella messa a disposizione di beni materiali ed immateriali, nonchè nell'apporto finanziario relativo al fondo comune o consortile o al capitale sociale, in proporzione alla quota di partecipazione;

2) l'istituzione di un comitato per indirizzare l'attività scientifica della associazione, fondazione, consorzio, società o GEIE. In tale organo statutario l'ISFOL deve essere adeguatamente rappresentato, qualunque sia la quota della sua partecipazione, in relazione alle finalità scientifiche da perseguire. I rappresentanti dell'Isfol all'interno del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione;

3) la rappresentanza dell'ISFOL negli organi di amministrazione e di controllo dell'associazione, fondazione, consorzio, società o GEIE. I rappresentanti dell'ISFOL sono nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base della qualificazione professionale e dell'attitudine allo svolgimento dell'incarico che potrà essere affidato a propri dipendenti con trattamento economico onnicomprensivo;

4) la possibilità di recesso da parte dell'ISFOL, da formalizzarsi mediante Delibera del Consiglio di Amministrazione:

a) per direttiva dell'autorità di vigilanza, da recepirsi da parte del Consiglio d'Amministrazione;

b) per sopravvenuta modificazione delle condizioni essenziali di partecipazione derivanti anche da modifiche statutarie e dalla adesione di nuovi partecipanti;

c) per il mancato conseguimento delle agevolazioni finanziarie o delle commesse di ricerca previste nello studio di fattibilità iniziale, ovvero per l'andamento non positivo della gestione o per i risultati insoddisfacenti di attività, ove tali circostanze facciano venire meno per l'ente l'interesse a continuare la partecipazione all'associazione, fondazione, consorzio, società o GEIE;

5) l'obbligo a carico di ciascun partecipante di comunicare agli organi direttivi dell'associazione, consorzio, fondazione, società o GEIE, le variazioni intervenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione;

6) le prescrizioni contenute negli articoli 2, ultimo comma; 3, ultimo comma, salva la possibilità di deroga motivata finalizzata a consentire una partecipazione maggioritaria; 7 e 8, del presente

regolamento.

Articolo 7
Assunzioni

1. Gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni, fondazioni, società, consorzi e GEIE devono prevedere che l'assunzione di personale dipendente dei predetti organismi, all'atto della scadenza o dello scioglimento degli stessi, in nessun caso può far carico all'ISFOL.

Articolo 8
Partecipazione del personale ISFOL

1. L'ISFOL può comandare presso le associazioni, fondazioni, società, consorzi e GEIE cui partecipa, proprio personale nei limiti del contingente massimo stabilito annualmente.

2. L'onere derivante dalla corresponsione delle retribuzioni al personale comandato è a carico dell'associazione, consorzio, società o GEIE, se il comando viene stabilito nell'interesse dello stesso, mentre resta a carico dell'ISFOL, qualora il comando venga effettuato nell'interesse dell'Istituto.

Articolo 9
Procedura di deliberazione ISFOL

1. Sulle iniziative per l'adesione ad associazioni, fondazioni, società, consorzi, e GEIE debitamente istruite dagli uffici competenti e dalle aree dell'ISFOL si esprime in via deliberativa, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere scritto del Comitato scientifico, all'uopo precedentemente appositamente convocato.

2. La proposta di costituzione o di adesione agli organismi di cui al primo comma in via di costituzione o già costituiti, deve essere formalmente presentata al Presidente ed al Direttore Generale dell'ISFOL da un dirigente di ricerca dell'Istituto con comprovata esperienza professionale nel settore in cui l'organismo si costituisce ed, a seconda dei casi, deve essere accompagnata dalla bozza di Statuto o dallo Statuto del soggetto che si intende promuovere o a cui si intende aderire, nonchè da una relazione che illustri l'interesse specifico dell'Istituto e delle strutture partecipanti; la proposta deve, altresì, indicare la misura e la provenienza dei finanziamenti complessivi di cui si prevede di poter disporre, oltre all'eventuale fabbisogno del personale o logistico dell'Istituto da impiegare nell'ambito delle attività dello stesso soggetto.
3. La partecipazione dell'ISFOL agli organismi di cui al primo comma deve comunque essere condizionata al verificarsi dei seguenti principi:

- elevato livello scientifico dell'attività svolta dal consorzio o dalla fondazione;
- scelta dei partner mediante procedure ispirate ai principi di evidenza pubblica e secondo la normativa di riferimento riguardante i soggetti pubblici;
- congruità dell'apporto economico a carico dell'Istituto;
- disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;
- destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali;
- salvaguardia della posizione scientifica dell'ISFOL all'interno della composizione dei vari organi consortili o della fondazione;
- limitazione del concorso dell'Istituto nel ripiano delle eventuali perdite e in ordine alla quota di partecipazione.

4. La partecipazione ai suddetti organismi è approvata in via definitiva dal Consiglio di amministrazione sulla base di un’analisi volta a valutare anche l’idoneità dell’iniziativa e dei soggetti aderenti.

5. Le deliberazioni definitive relative alla partecipazione ad associazioni, fondazioni, società, consorzi e GEIE o a variazioni significative delle partecipazioni stesse, sono sottoposte all'autorità di vigilanza, la quale, entro quarantacinque giorni da quello di ricevimento delle deliberazioni stesse, fa conoscere all’ ISFOL le proprie determinazioni in proposito.

6. L'efficacia delle deliberazioni assunte dall'ISFOL resta sospesa per il periodo di tempo di cui al comma precedente, trascorso il quale le deliberazioni dell'ente, in assenza di pronuncia dell'autorità vigilante, diventano pienamente efficaci.

Articolo 10
Obblighi dei rappresentanti dell’ISFOL coinvolti

1. I rappresentanti dell’ISFOL in seno agli organi di associazioni, fondazioni, società, consorzi, e GEIE cui il medesimo partecipa - oltre che in occasione delle deliberazioni dei bilanci consuntivi - hanno l’obbligo di riferire senza ritardo al Presidente dell’ISFOL in merito a tutte le volte che situazioni particolari intervenute nell’ambito di tali soggetti lo rendano opportuno; il Presidente provvede ad informare tempestivamente gli organi direttivi dell'ente e ad impartire conseguentemente opportune e puntuali direttive d'azione.

Articolo 11
Bilancio preventivo ISFOL

1. Nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario, l’ISFOL indica i settori di attività nei quali intende intervenire attraverso la partecipazione ad associazioni, fondazioni, consorzi, società e GEIE ed il personale che intende comandare presso i singoli organismi costituendi o costituiti.

2. Sull'attività svolta nell'ambito di associazioni, fondazioni, consorzi, società e GEIE, l’ISFOL riferisce all'autorità vigilante curando, in occasione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, di indicare le ragioni che giustificano la prosecuzione della sua partecipazione ai singoli organismi.

Articolo 12
Bilancio consuntivo ISFOL

1. Al rendiconto di ciascun esercizio finanziario dell’Istituto sono allegati i bilanci degli organismi partecipati e nella relazione tecnica vengono illustrati i risultati conseguiti nell’anno con ciascuna partecipazione.